

La convivenza di fatto è già un contratto familiare

La convivenza di fatto può essere considerata un contratto?

Assolutamente sì. L'istituto del "contratto di convivenza" è di nascita relativamente recente nell'ordinamento giuridico italiano. Mai regolato dal nostro Legislatore, esso nasce, e si sta gradualmente affermando nella pratica, come una risposta al cambiamento dei costumi intervenuti nella nostra società, dove è sempre più preferita e diffusa la convivenza (cosiddetta *more uxorio*) rispetto al matrimonio.

Una tendenza, questa, recentemente avvalorata dalla stessa Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, la quale ha affermato come la famiglia ben possa non fondarsi soltanto sul matrimonio. In Italia la Corte di Cassazione ha chiarito che le coppie di fatto (quindi non coniugate), ancorché dello stesso sesso, ben possono agire in giudizio "per fare valere, in presenza di particolari situazioni, il diritto ad un trattamento non disomogeneo rispetto a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata" (Sentenza Cass. Civile n. 4184 del 15.03.2012).

Alcuni autori ritenevano questi accordi nulli per illiceità della causa. Si tratta, tuttavia, di una interpretazione superata; detti accordi, infatti, trovano legittimità sul fatto che si fondano sulla reciprocità, quasi di natura matrimoniale, tra i contributi e gli apporti dei due partner.

Sempre più simili appaiono tra loro (da un punto di vista prettamente giuridico) l'istituto del matrimonio e la convivenza *more uxorio*;

quest'ultima sta gradualmente passando da un semplice "intrecciarsi di rapporti di fatto" ad una vera e propria realtà giuridica che ha come caratteristica principale quella di poter essere modificata dalle singole parti ed adattata alle proprie esigenze e/o preferenze. Con tale contratto, infatti, la coppia definisce le regole della propria convivenza attraverso la regolamentazione dei rapporti personali, quali la facoltà di assistenza reciproca in caso di malattia e, soprattutto, dei rapporti patrimoniali (contribuzione e mantenimento) sia in costanza di convivenza che in vista di una futura ed eventuale sua cessazione.

Proprio con riferimento alla cessazione della convivenza, quando manca una specifica regolamentazione contrattuale tra i c.d. partner si verificano i maggiori problemi di gestione. Si tratta, ovviamente, dell'ipotesi in assoluto maggioritaria (difficilmente infatti si trovano contratti scritti che regolamentino i rapporti di fatto di una coppia). Come qualificare, quindi, ad esempio i pagamenti fatti in corso di convivenza da uno dei due partner (es. il pagamento delle ferie, dell'affitto, delle spese quotidiane)?

In mancanza di un accordo, gli effetti patrimoniali conseguenti alla fine del rapporto di convivenza vengono di norma ricondotti all'istituto della c.d. obbligazione naturale e cioè di quelle obbligazioni, di per sé non ripetibili,

che vengono fatte in forza di un obbligo morale o sociale. In un'ottica di reciproca solidarietà, il partner che ha fatto pagamenti anche nell'interesse dell'altro non potrebbe chiedere la restituzione proprio perché fatte in adempimento di un obbligo morale. Questo accade se, ovviamente, tali pagamenti o attribuzioni siano "proporzionati" ed "adeguati" alle condizioni economiche e sociali dei due conviventi. In caso contrario è possibile chiedere la restituzione della parte che di fatto ha ingiustificatamente arricchito l'altro partner. Si tratta della c.d. azione per ingiustificato arricchimento prevista all'articolo 2041 del Codice Civile.

Questo orientamento è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha ancora una volta confermato che le obbligazioni tra i conviventi sono obbligazioni naturali. È evidente che si tratta di una posizione che si scontra con i veloci cambiamenti che stiamo vivendo nella società. Pur in assenza di un contratto scritto, appare palese che la contribuzione alle spese in corso di convivenza, anche con assegnazione di somme di denaro, più che riconducibili ad obblighi di carattere morale e/o sociale, è di fatto indice dell'esistenza di un rapporto che dovrebbe essere tutelato al pari di quelli che si basano su un accordo scritto.

Alvise Albanese
Studio Chiaventone
& Associati

IMPRESE / 1

Liquidare i beni per azzerare l'indebitamento

Come ripartire da zero, senza debiti, la liquidazione dei beni?

Privati ed imprese oberati dai debiti possono venire fuori con la procedura chiamata "liquidazione dei beni". Si tratta di uno dei procedimenti contenuti nella legge sul sovraindebitamento, detta anche "anti suicidio".

Vale la pena utilizzare questo strumento quando il patrimonio risulta molto inferiore all'ammontare dei debiti complessivi. Infatti il la persona sovra indebitata, escluso quanto serve per il mantenimento della famiglia, mette a disposizione tutte le sue proprietà, che vengono vendute e distribuite a tutti i creditori proporzionalmente; per la parte dei debiti insoddisfatti il debitore può ottenere la cosiddetta esdebitazione, in pratica la liberazione definitiva.

È un risultato molto importante, perché nei casi di debiti elevati e risorse scarse, il debitore perde comunque tutto quello che ha, tramite pignoramenti e vendite all'asta, ma non ottiene l'esdebitazione e tutti i creditori non pagati potranno continuare ad agire contro di lui anche in futuro.

A volte ripartire da situazioni molto è possibile solo azzerando i problemi passati.

Alessandra Paci
www.studiolegalepaci.com

IMPRESE / 2

Quanto conta il controllo della qualità

Quanto conta in un'impresa adottare un sistema di controllo della qualità aziendale?

La certificazione di qualità è importante per un'azienda che vuole definirsi "professionale" e al passo con i tempi. In primis: la qualità parte dall'alto, quindi per avere tutti i benefici che un sistema di gestione offre, risulta indispensabile il massimo coinvolgimento della proprietà o del top management e poi di tutti i collaboratori. Tra i tanti sistemi per gestire la qualità di un'organizzazione i più conosciuti sono senz'altro le "norme ISO", tra l'altro la ISO 9001:2015 è stata aggiornata a settembre di quest'anno, con nuovi standard che aiutano ad analizzare, gestire e ridurre i rischi per l'azienda. Sono previste delle specifiche linee guida da rispettare che, periodicamente un ente di parte terza verifica con apposite "Verifiche ispettive" di supervisione e garanzia dell'imparzialità. Un sistema qualità servirebbe in ogni caso, anche se non approda poi alla certificazione, per dare una bussola chiara, una governance focalizzata ed efficiente all'impresa e all'imprenditore.

Damiano Frasson
Formatore e Coach
GRUEMP

STIPENDI

Ecco perché le tredicesime sono più magre

È vero quel che si dice, cioè che rispetto allo scorso anno, la tredicesima del 2015 è stata più contenuta?

I lavoratori dipendenti e i pensionati si apprestano a ricevere o hanno appena ricevuto la tredicesima mensilità di stipendio che, quest'anno, supera i 50 miliardi di euro. Secondo quanto pubblicato dalla Fondazione Studi Cdl, ad essere interessati sono oltre 38 milioni di persone tra dipendenti e pensionati pubblici e privati. Nel settore privato, in particolare, l'aumento rispetto all'anno 2014 è stato piuttosto contenuto: poco più di 8 euro per un operaio, 12 euro per un impiegato, 30 euro per un quadro, 68 euro per un dirigente e appena 6 euro per un apprendista. Nel 2015 sono 127.000 famiglie in più che - per gli effetti del Jobs Act e per i primi segnali di ripresa economica - riceveranno una tredicesima mensilità rispetto lo scorso anno.

Dall'analisi, inoltre, emerge che su un campione del 5% di lavoratori del settore privato, la tredicesima mensilità sarà spesa: per il 45% in regali o consumi in genere legati ai festeggiamenti; per il 25% in viaggi e per il 30% in risparmio.

Fabio Ferrara
dottore commercialista